

vale a dire nel primo, nel secondo, nel terzo anno di durata del contratto di assicurazione.

Riprendendo l'esemplificazione che avevamo fatto innanzi, rileviamo che mentre sul premio puro di lire 16.46 si poteva ritenere, sulla base dei coefficienti di mortalità desunti da una tavola aggregata, che il costo di mortalità nell'esercizio permettesse di consumare L. 6,30; col criterio che noi proponiamo, si autorizza l'azienda a prelevare soltanto, come consumo dell'esercizio, il costo della mortalità ridotta nella proporzione in cui il coefficiente di probabilità di morte del sotto gruppo degli assicurati aventi un anno di durata del contratto sta al gruppo generico degli assicurati della stessa età non discriminati per anti durata del contratto, e cioè nella proporzione di $\frac{3:40}{6:30}$.

Così deliberando il nostro Consiglio viene a prescrivere una più cospicua costituzione di riserve, ma viene anche a mettere l'azienda al riparo di ogni possibile sorpresa anche per eccezionale eliminazione